

Regolamento RSU-Università degli Studi di Pavia (modificato e integrato in data 14 giugno 2022)

- ART. 1 -

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA - R.S.U. -

La Rappresentanza Sindacale Unitaria è un organismo unitario rappresentativo di lavoratrici e lavoratori.

Per definire questo organismo nella Pubblica amministrazione occorre far riferimento all'art. 42 del d.lgs. n. 165/2001 e all'[Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale](#) (d'ora in avanti Accordo quadro 2022) siglato da ARAN e Organizzazioni Sindacali in data 12 aprile 2022.

È costituita su base elettiva, *resta in carica* per tre anni e le è conferita potestà negoziale con la Delegazione di parte pubblica: la R.S.U. non incide sul diritto di altri soggetti sindacali a conservare diverse forme di rappresentanza sui luoghi di lavoro con ogni relativo diritto.

- ART. 2 -

COMPOSIZIONE DELLA R.S.U.

La R.S.U. dell'Università di Pavia (d'ora in avanti R.S.U.) è composta da un numero di persone stabilito dall'articolo 4 dell'accordo collettivo nazionale quadro in vigore; al momento è stabilito in:

n. **12** delegati eletti da lavoratrici e lavoratori

I componenti della R.S.U. usufruiscono dei diritti, delle libertà, delle tutele sindacali, nonché dei permessi retribuiti previsti dalle norme contrattuali e dalle leggi vigenti.

Tutti i componenti della R.S.U. devono essere garantiti dalla tutela prevista dal [Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali](#) 4/12/2017 e sue successive modifiche e integrazioni (d'ora in avanti CCNQ 2017) Come stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo quadro 2022, in caso di dimissioni o decadenza di uno/a dei componenti, lo/a stesso/a sarà sostituito/a dal primo/a dei non eletti appartenenti alla lista sindacale di appartenenza.

Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU che provvederà a comunicarle al Servizio Relazioni Sindacali, contestualmente al nominativo del/la subentrante.

- ART. 3 -

COMPITI DELLA R.S.U.

La R.S.U. ha la titolarità dei rapporti negoziali al tavolo della contrattazione decentrata per l'applicazione del Contratto decentrato.

- Interviene presso l'Amministrazione per la corretta applicazione degli accordi Sindacali di competenza contrattuale ed aziendale.
- Formula proposte per migliorare il funzionamento dei servizi.

- Decide la convocazione dell'Assemblea Generale e la proclamazione di eventuali scioperi per di tutti i dipendenti o delle singole categorie, ogni qualvolta ritiene opportuno portare i problemi dell'Università all'esame delle lavoratrici e dei lavoratori.

- ART. 4 -

FUNZIONAMENTO DELLA RSU

Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale, l'eletto con più anzianità di servizio (denominato Decano) in Università convoca la prima riunione della RSU.

La RSU:

- elegge al suo interno un **Coordinatore**, che di norma è appartenente alla lista che ha conseguito il numero maggiore di voti;
- nomina un **Gruppo di Coordinamento** composto dal Coordinatore e da un componente di ciascuna delle altre liste rappresentate nella RSU;
- su proposta del Coordinatore nomina, tra i componenti del Gruppo di Coordinamento, il **Vice Coordinatore** che collabora fattivamente col Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
- si struttura in **gruppi di lavoro** su tematiche specifiche aventi attinenza con le materie delegate dal CCNL alla contrattazione collettiva integrativa; i gruppi di lavoro saranno costituiti ogni qualvolta se ne ravvisa il bisogno;
- indice **Assemblee Generali** di tutte le lavoratrici e i lavoratori sui temi contrattuali generali e sulle normative che riguardano il mondo del lavoro e su specifici temi che riguardano l'Ateneo;
- avvia **consultazioni** delle lavoratrici e dei lavoratori su temi che ritiene di particolare rilevanza ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La riunione di RSU è valida se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

È possibile chiedere una integrazione all'O.d.G. entro le ore 12 del giorno feriale precedente all'incontro.

Questioni non comprese all'O.d.G. possono essere soltanto discusse, ma non deliberate.

La maggioranza dei presenti può chiedere che l'ordine degli argomenti iscritti all'O.d.G. sia modificato e può anche deliberare il rinvio ad altra riunione.

Gli incontri si svolgono in presenza, o, su richiesta del Coordinatore, in modalità mista o solo telematica.

Le delibere sono valide se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti: le votazioni si fanno a voto palese. A parità di voti la proposta si ripresenta, riaprendo il dibattito. In successiva votazione, verificandosi ulteriore parità di voti, la decisione è presa dal Gruppo di Coordinamento.

Le proposte possono essere votate con voto segreto se uno dei componenti ne fa richiesta motivata.

Per questioni di particolare rilevanza il Coordinatore può chiedere di deliberare tramite consultazione telematica di tutti i componenti RSU.

In caso di parità il Coordinatore può decidere di far valere doppio il proprio voto.

Ciascuna O. S. di categoria può partecipare alle riunioni della RSU, senza diritto di voto.

- ART. 5-
GRUPPI DI LAVORO

I gruppi di lavoro possono coinvolgere anche esperti delle materie oggetto di contrattazione e sono aperti alla partecipazione di tutti i componenti della RSU.

I gruppi di lavoro non hanno potestà decisionale; ogni proposta assunta dai gruppi di lavoro viene discussa dalla RSU e, se accolta, viene ratificata dalla stessa.

- ART. 6 -
COMPITI DEL COORDINATORE

Il Coordinatore convoca la RSU secondo le modalità dell'art. 7 del presente regolamento.

Il Coordinatore presiede le sedute della R.S.U. con le seguenti modalità:

- riconosce la validità della riunione, la dichiara aperta o la rinvia, ove sussistono motivi di nullità;
- illustra le tematiche all'ordine del giorno e presenta le proposte elaborate dal gruppo di coordinamento e/o dai gruppi di lavoro;
- dà il via alla discussione concedendo la parola a tutti i componenti che ne fanno richiesta, in maniera ordinata, secondo l'ordine degli iscritti a parlare;
- propone la votazione delle risoluzioni una volta terminate le discussioni sui temi all'ordine del giorno;
- riconosce e proclama l'esito delle votazioni;
- sovrintende alla compilazione del resoconto insieme al Segretario (nominato/a a rotazione in ogni riunione RSU);
- è il portavoce nella contrattazione decentrata delle decisioni prese dalla RSU;
- informa le lavoratrici e i lavoratori sull'esito delle trattative condotte dalla RSU.

- ART. 7 -
CONVOCAZIONE DELLA RSU

La RSU definisce il calendario annuale delle sue riunioni ordinarie in relazione alle proprie esigenze organizzative nonché in relazione alla programmazione degli incontri concordata con l'Amministrazione, anche sulla base del protocollo delle Relazioni Sindacali.

In mancanza di tale calendario, o qualora se ne ravvisi comunque la necessità, il Coordinatore - indicando l'ordine del giorno e l'ora - propone due possibili date a tutti i componenti tramite e-mail e, sulla base delle indicazioni maggioritarie pervenute entro il secondo giorno dall'invio della proposta, provvede a convocare la riunione.

- ART. 8 -
RESOCONTI

La RSU redige i resoconti delle riunioni, che sono stesi dal Segretario/a, nominato a rotazione in ogni riunione; essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve e sono pubblicati sul blog.

Il resoconto deve contenere anche l'indicazione del luogo e della data di adunanza, dell'avviso di convocazione, dei nomi dei presenti alla votazione sui singoli argomenti e di quelli assenti o che si siano astenuti dal voto, del numero dei voti resi pro o contro ogni singola decisione.

Nel corso della riunione di RSU deve essere approvato il resoconto della riunione precedente.

- ART. 9 -
DELEGAZIONE TRATTANTE

La delegazione trattante è composta da tutta la RSU.

Alla contrattazione con l'Amministrazione per la stipula del contratto collettivo locale dei Collaboratori ed esperti linguistici può essere delegato il componente degli stessi nella RSU, quando esistente, o il Coordinatore.

- ART. 10 -
ASSEMBLEA GENERALE

La RSU ha il diritto di:

- indire assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori durante l'orario di lavoro sino al 50% del totale delle ore pro-capite disponibili;
- indire referendum consultivi, vincolanti per la RSU stessa;
- firmare verbali di negoziazione decentrata, accordi e protocolli d'intesa con l'Amministrazione;
- utilizzare permessi sindacali retribuiti nella misura del monte ore annuo attribuito alle RSU in misura del 50% della quota attribuita alle OO.SS.;
- utilizzare ogni altro permesso, come previsto dalla normativa vigente;
- avere una sede e spazi di affissione secondo le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamenti.

- ART. 11 -
DIMISSIONI

In caso di dimissioni di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista, come previsto dall'[Accordo quadro 2022](#).

- ART. 12 -
ASSENZE

L'assenza viene considerata giustificata quando il componente fa pervenire per iscritto (nei casi improvvisi telefonicamente e poi confermando per mail) i motivi che impediscono la sua partecipazione.

L'elenco dei presenti e degli assenti gli incontri RSU e alle sedute di contrattazione è pubblicato sul blog nei giorni successivi alla data in cui si sono tenuti gli incontri.

- ART. 13 -
NORME FINALI

Il presente Regolamento può essere modificato su proposta di ognuno dei componenti RSU e con l'approvazione di almeno il 50% più uno dei componenti RSU eventualmente anche attraverso consultazione telematica (email istituzionale)

Approvato dalla RSU in data 20/01/2004. Modificato in data 14/06/2022